

SNADIR INFO-POINT

La newsletter ufficiale dello Snadir (Federazione Gilda-Unams)

All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970



Ancora una vittoria in Cassazione.

Ruscica: si attivi immediatamente la procedura straordinaria

Un'altra sentenza favorevole dalla Corte di Cassazione per gli insegnanti di Religione cattolica. I giudici della Suprema Corte, due settimane fa, hanno bocciato una sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 9 giugno 2020 e rigettato il ricorso del Ministero dell'Istruzione, confermando – semmai ce ne fosse ancora bisogno – che l'utilizzo sistematico dei contratti a tempo determinato, è illegittimo.

Nel caso di specie, tre anni fa, la Corte d'Appello veneziana aveva accolto il ricorso del Ministero dell'istruzione, che non riconosceva al docente ricorrente neppure il risarcimento contro la reiterazione del suo contratto a tempo determinato, nonostante la sentenza favorevole del Giudice di primo grado.

Lo scorso 16 di marzo, in oltre quattro pagine di dispositivo, i giudici della Corte di Cassazione hanno riconosciute le ragioni di legittimità dell'azione intrapresa dall'insegnante, accogliendone il primo motivo del suo ricorso che era stato bocciato in Corte d'Appello, assorbendone il secondo e rinviando adesso alla Corte d'Appello di Venezia le spese del giudizio e l'adeguamento della sentenza ai principi di diritto esposti dalla Cassazione.

“Un'altra vittoria in Cassazione – dice Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir e presidente della Fgu – con questa sentenza della Suprema Corte, siamo a quota 17 e siccome io non sono scaramantico e, semmai lo fossi, il 17 mi porta pure fortuna, dico che questa è solo un'altra tappa di un percorso positivo fatto solo di vittorie. La Magistratura conferma che il precariato va cancellato ed è indispensabile arrivare al più presto alla procedura straordinaria, dando agli insegnanti di Religione cattolica la dignità dell'assunzione a tempo indeterminato”.

- **Per informazioni sui ricorsi Snadir, puoi scrivere all'indirizzo email dedicato ricorsi@snadir.it**

